

Regime detentivo ex art. 41 bis o.p., una riforma possibile?

Il clamore mediatico suscitato dal cd.“caso Cospito” è risuonato negli ultimi tempi come un mantra, la notizia dello sciopero della fame, indetta da Alfredo Cospito da oltre tre mesi, per protestare contro il “carcere duro”, nel quale anch’egli è ristretto, è concetto noto a tutti, operatori del diritto e cittadini comuni .

Se ne è parlato in molti salotti televisivi, come fosse una cosa ovvia “chiacchierare” di 41bis.. opinionisti, novizi del diritto e simpatizzanti dell’istituto giuridico, che ne proclamano la necessità, quale unico efficace mezzo per contrastare la criminalità organizzata, e per assicurare la giusta punizione (come se il contraltare della rieducazione non facesse parte del vocabolario di lingua italiana e soprattutto della Costituzione); altri che lo avversano, pochi, invece, che tacciono con la consapevolezza di non possedere gli strumenti di conoscenza per giudicare, sia in diritto che in concreto. E veniamo al punto, occorre premettere che la finalità che ha ispirato l’introduzione del regime speciale è quella di impedire al detenuto di avere qualsiasi contatto con l’esterno, in modo da evitare l’eventuale prosecuzione di attività illecite in forma associativa e tuttavia, di fatto, in cosa consiste essere detenuti al 41 bis ?

Facciamo prima a dire in cosa non consiste ..

La nostra Costituzione recita all’art. 27 che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, e perciò cominciamo col dire che il detenuto applicato allo speciale regime, non potrà avere colloqui visivi con i familiari, se non per un’ora e una volta al mese; non potrà abbracciare il familiare durante i colloqui perchè li separa un vetro divisorio, non potrà telefonare al familiare una volta o due a settimana , non potrà leggere i libri o le riviste che desidera, non potrà appendere più di una fotografia di un proprio congiunto nella propria cella, perchè due è già contrario al regolamento interno, non potrà scrivere lettere riservate, nemmeno alla propria moglie, perchè la corrispondenza è soggetta a controlli, non potrà correre e fare esercizio fisico, gli spazi all’aperto sono troppo angusti e non puoi correre ..il detenuto 41 bis non può giocare a calcio come gli altri detenuti, anche perchè la squadra di calcetto è formata da troppi giocatori , “lui” può socializzare al massimo con altre tre detenuti. Le regole, insite nello speciale regime, sono stringenti, la vita all’interno del carcere è claustrofobica, le attività di trattamento, previste invece per tutti gli altri regimi detentivi, sono sospese in ragione del divieto di riallacciare i contatti con i circuiti criminali di



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

appartenenza, ma questa rigorosa disciplina, introdotta nell'ordinamento penitenziario nel 1986 ed ampliata nel 1992, se poteva essere giustificata dalla legislazione dell'emergenza, durante l'epoca delle stragi di mafia degli anni 90, ora ha perso il suo senso e il suo scopo primigenio, a fronte del mutato contesto storico-criminale. Esigenze di sicurezza pubblica caratterizzate dall'eccezionalità, e dunque aventi natura temporanea (giusto la durata necessaria per fare fronte alla mafia stragista) e destinate sia a modificare in senso restrittivo le norme di accesso ai benefici penitenziari (art. 4 bis o.p.) che a introdurre un nuovo regime detentivo (art. 41 bis o.p.) applicabile ad imputati e a condannati in via definitiva, non possono in alcun modo sostituirsi alla funzione rieducativa della pena e al principio di umanità consacrato dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

E per quanto tempo il detenuto 41 bis è costretto al regime speciale? Fatta salva l'eventuale revoca da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma per mutate condizioni soggettive, perché magari decide di collaborare con la giustizia, dovrà sopportare una condizione detentiva di sostanziale "isolamento" per quattro anni, prorogabili di due anni, di provvedimento in provvedimento, fino a scontare una vita intera o quantomeno tutta la durata della pena, avendo a disposizione solo un'ora di luce naturale al giorno, per assolvere al "nobile" scopo di assicurare la tutela della sicurezza pubblica, concetto tanto sbandierato quanto di acre sapore giustizialista e che poco ha a che fare con i principi di etica e di dignità della persona, che invece uno Stato di diritto dovrebbe tutelare e promuovere.

La domanda che dobbiamo porci è se persiste davvero, ad oggi, l'esigenza di mantenere una norma emergenziale tanto afflittiva quanto, a tratti, crudele. Il ragionamento sul punto è serio ed articolato, ma è dato certo che la Costituzione prevede che la pena debba essere improntata al senso di umanità, ed è questo il faro che deve illuminare ogni considerazione ed orientare le ipotesi di riforma che siano conformi alla norma costituzionale e all'art. 3 della CEDU, che vieta i trattamenti inumani e degradanti, e che recuperi quella vocazione liberale che ha ispirato non solo la nostra Carta costituzionale bensì anche la legge dell'ordinamento penitenziario, entrata in vigore nel 1975, e che all'art. 1, val la pena di ricordarlo, prevede che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità ed assicurare il rispetto della dignità della persona.

L'Osservatorio "diritti umani, carcere ed altri luoghi di privazione della libertà" della Camera Penale di Bologna "F.Bricola", alla luce della tortuosa vicenda detentiva di Alfredo Cospito che, al di là del clamore mediatico suscitato, ha comunque il merito di avere posto l'attenzione su un istituto tanto contraddittorio



**CAMERA
PENALE**
DI BOLOGNA
Franco Bricola

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

quanto divisivo, ritiene che sia fatta urgentemente una riflessione ponderata sul tema del 41 bis o.p. e che vengano sollecitate delle proposte normative di modifica e alleggerimento di un regime detentivo che, così come strutturato, non trova alcuna giustificazione, e che dovrà necessariamente essere rivisitato in conformità dei principi fondamentali fin qui citati.

L'Osservatorio “ diritti umani , carcere ed altri luoghi di privazione della libertà “ della Camera Penale di Bologna F.Bricola”